

FAQ al 26.05.2017

FAQ comuni ad entrambe le linee di Intervento

- 1) Quando è prevista l'apertura dell'Avviso Pubblico per l'Efficienza Energetica dell'Illuminazione Pubblica?
Conformemente a quanto previsto con decreto dirigenziale n. 3917 del 12.04.2017 la data di apertura verrà stabilita con successivo decreto. L'apertura verrà comunque effettuata entro il mese di giugno p.v.

- 2) Relativamente alla Linea di Intervento 2, Articolo 11 - Finalità, comma 11.1, dove si dice "un appalto pubblico di lavori, per come definito dall'art.3, lettera II) del D.Lgs. n°50 del 2016, nella parte PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE del suddetto decreto, non riesco a trovare l'articolo 3, mi può aiutare a capire dove far riferimento?
Il riferimento è alla lettera II), comma 1, del predetto art. 3 del d.lgs n. 50/2016.

- 3) Si chiede di specificare cosa si intende per "perimetro di intervento". Tale perimetro è l'intera area servita da un determinato quadro elettrico o una determinata area a prescindere dall'area servita del quadro elettrico?
**È l'area oggetto di intervento sottesa ad uno o più quadri elettrici e va individuata negli elaborati grafici. Con riferimento a tale area, ed ai relativi POD, occorre calcolare il risparmio energetico RSi.
Ai sensi del punto 7.5 per la linea d'intervento 1 (ovvero del punto 19.1 per la linea d'intervento 2) il risparmio Rsi dovrà essere calcolato tenendo conto di tutti i consumi energetici relativi al punto/ai punti di prelievo (POD) interessati dall'intervento. Per come chiarito nell'Allegato E - Metodologia di calcolo, ai fini del calcolo del risparmio occorre tener conto della potenza totale nominale di tutte le lampade presenti nel "perimetro di intervento".**

- 4) Si chiede se, nel caso di componenti non contemplate nei listini indicati (DEI / Assisital / Regione Calabria), si possa fare riferimento ad un qualsiasi listino prezzi di produttore/importatore di componenti e se a questo listino si debba applicare sempre il ribasso di gara
**Sono in corso di approvazione alcune modifiche all'Avviso. Le modifiche prevedono l'eliminazione dei listini dei produttori/importatori ed il ricorso diretto a "nuovi prezzi".
Per tutti i "nuovi prezzi" non contenuti nei prezzari indicati nell'Avviso (DEI, Assisital, prezzario regionale) occorre effettuare l'analisi prezzi utilizzando i listini di più produttori, ove disponibili, secondo le normali regole e prassi progettuali in uso (vedasi art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010) considerando i costi del materiale, manodopera, eventuali trasporti, noli, spese generali ed utile d'impresa. A tale prezzo occorre applicare il ribasso di gara.**

FAQ linea di intervento 1

- 5) Per servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione si intende che il comune alla data di presentazione dell'offerta, abbia già affidato il servizio integrato ad un operatore che si occupa anche dell'acquisto di energia, oltre alla gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione?

Sì, nel servizio integrato può essere incluso anche l'acquisto di energia ma non è necessario che lo sia.

- 6) Con riferimento all'art. 4.10 dell'Avviso, si chiede se gli elenchi prezzi unitari di cui ai lavori realizzati dall'impresa aggiudicataria nell'ambito dell'investimento proposto, regolarmente approvati dall'amministrazione comunale, siano da considerarsi come "i prezzi unitari rilevabili dalla relativa procedura di affidamento" e quindi sia possibile fare riferimento agli stessi, depurati del ribasso di gara. Si chiede inoltre se, in alternativa agli elenchi prezzi unitari di cui sopra, ed in carenza dei suddetti nel caso di articoli ivi presenti, nell'applicare i prezzi unitari desunti dai listini indicati (nell'ordine, il DEI / Assistal / Regione Calabria) il ribasso da applicare sia sempre quello di gara.

Occorre effettuare, per ciascuna voce da utilizzare, un raffronto tra il prezzo unitario desumibile dalla procedura di affidamento (prezzo unitario a base di gara) ed i prezzi contenuti nei prezzari (DEI, Assistal, prezzario regionale) e scegliere il più basso. A tale prezzo va poi applicato il ribasso di gara.

FAQ linea di intervento 2

- 7) L'Ente richiedente può presentare un progetto di importo complessivo superiore a 150 mila euro?

Sì. 150.000 € è l'importo massimo finanziabile (contributo) dalla Regione.

Nell'ipotesi di ricorso ad EPC - tenuto conto delle modifiche in corso di approvazione che prevedono l'aumento del cofinanziamento pubblico dal 30% al 49 % (vedasi comunicato sul sito CalabriaEuropa) - l'importo del progetto corrispondente al massimo contributo pubblico riconoscibile ed al minimo cofinanziamento della ESCo è pari a €.306.122,00. In tale ipotesi, difatti, il contributo regionale è pari ad €.150.000,00 (49% dell'investimento, corrispondente al massimo contributo pubblico riconoscibile) e la ESCo concorre con €.156.322,00 (51%, corrispondente all'apporto minimo di capitali da parte della ESCo).

Ovviamente il comune può presentare un progetto di importo superiore ma il contributo regionale non potrà superare i €.150.000,00 (esempio: progetto pari ad €.800.000,00 di cui €.150.000,00 a carico della regione ed €.650.000,00 a carico della ESCo).

Nell'ipotesi di appalto diverso da EPC (o di analoga tipologia di contratto di partenariato pubblico-privato) tenuto conto delle modifiche in corso di approvazione che prevedono la riduzione dell'entità del cofinanziamento da parte del beneficiario (attribuzione di 2 punti percentuali per ogni punto percentuale, vedasi comunicato sul sito CalabriaEuropa) l'importo del progetto corrispondente al massimo contributo erogabile (€.150.000,00) ed al massimo cofinanziamento del comune che genera punteggio (10%) è pari ad €.166.667,00. In tale fattispecie la regione concorre con €.150.000,00 (90%) ed il comune cofinanzia con €.16.667,00 (10%).

Ovviamente il comune può presentare un progetto di importo superiore ma il contributo regionale non potrà superare €.150.000,00 (esempio: progetto pari ad €.300.000,00 di cui €.150.000,00 a carico della regione ed €.150.000,00 a carico del comune come cofinanziamento).

- 8) La quota di cofinanziamento da parte delle società ESCo, per come indicato dalla griglia di valutazione a pag.15 del presente avviso, deve essere considerata in relazione all'importo massimo richiedibile di 150 mila euro e quindi pari a 105 mila euro (70% di € 150.000), richiedendo in definitiva alla regione un finanziamento di € 45.000, che andrà ad aggiungersi al cofinanziamento della ESCo; oppure può essere aggiunta a 150 mila euro del contributo regionale richiesto e quindi il progetto può avere un importo complessivo di € 255.000 (pari a 150.000 contributo regionale + € 105.000 cofinanziamento ESCo che è il 70% di € 150.000)?

Sì precisa che sono in corso di approvazione alcune modifiche che prevedono l'aumento del cofinanziamento pubblico dal 30% al 49% e, conseguentemente, la riduzione dell'apporto delle ESCo dal 70% al 51%.

Sì rimanda alla FAQ n. 7).

- 9) In caso di cofinanziamento del 70% da parte della ESCo, si deve già indicare in fase di richiesta di finanziamento il nome della ESCo cofinanziatrice? Se sì, la modalità di scelta della ESCo finanziatrice può essere stabilita in maniera diretta da parte dell'Ente richiedente o deve essere prevista una manifestazione di interesse o altro?

Nell'istanza è necessario indicare esclusivamente la modalità di appalto (EPC), modalità che prevede la presenza di un cofinanziamento da parte di una ESCo.

Tale ESCo deve essere selezionata – per come previsto dall'art.11 dell'avviso - mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Sì precisa che sono in corso di approvazione alcune modifiche che prevedono l'aumento del cofinanziamento pubblico dal 30% al 49 e, conseguentemente, la riduzione dell'apporto delle ESCo dal 70% al 51%.

- 10) In fase di richiesta di finanziamento, può essere presentato da parte dell'Ente, un progetto fatto da Esco certificata e procedere in seguito ad affidamento diretto alla stessa?

No, tale procedura, per come prospettata, appare in contrasto con le previsioni del d.lgs. n.50/2016.

- 11) Nel caso non sia necessario indicare in fase di finanziamento il nome della ESCo cofinanziatrice del progetto al 70%, quale dovrà essere la modalità di scelta della stessa, nel caso in cui il progetto sarà ammesso a contributo, da parte della Regione Calabria?

Sì rimanda alle FAQ n. 9) e n. 10).

Sì precisa che sono in corso di approvazione alcune modifiche che prevedono l'aumento del cofinanziamento pubblico dal 30% al 49% e, conseguentemente, la riduzione dell'apporto delle ESCo dal 70% al 51%.

- 12) Si chiede se in caso di contratto di rendimento energetico da stipulare con una ESCo se lo stesso debba essere appaltato come Partenariato pubblico privato o si debba ricorrere al contratto misto servizi/lavori.

Come Partenariato Pubblico Privato. Il contratto di rendimento energetico (o EPC) è un «contratto di partenariato pubblico privato» per come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eee) del D.lgs n. 50/2016 e s.m. .i. ovvero un " ... contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore".

Si precisa che la ESCo deve essere selezionata – per come previsto dall'art.11 dell'avviso - mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

- 13) Per meglio definire il Quadro Economico di progetto, poichè al punto 14.12 del bando si dice che le spese tecniche devono essere pari al massimo al 15% del totale del contributo, ipotizzando un contributo a carico della Regione Calabria di 150.000 euro, il 15% delle spese tecniche va calcolato solo sugli stessi 150.000 euro o sull'importo complessivo del progetto e quindi una parte è a carico delle Regione Calabria ed una parte è a carico della ESCO o del Comune?

Il tetto del 15% è relativo al contributo erogato dall'amministrazione regionale.

È facoltà del comune prevedere costi diversi - inferiori o superiori al 15% - per le voci su richiamate atteso che tali costi saranno a totale carico dell'amministrazione comunale (ovvero della ESCo) in conformità a quanto determinato dall'amministrazione comunale negli atti che approvano la procedura di gara e nella procedura di gara.

- 14) Chi formalizza l'incarico ai tecnici, la ESCo o il Comune?

Il progetto posto a base di gara è approvato dall'amministrazione comunale che dà incarico al progettista nel rispetto della normativa in materia di affidamento di incarichi professionali (d.lgs 50/2016 e s.m.i.). Nel caso di ricorso ad un EPC le fasi progettuali successive all'aggiudicazione dell'appalto sono curate dalla ESCo che deve fornire garanzia di risultato.

- 15) Al punto 14.9 del bando viene indicato che il computo metrico di progetto deve essere redatto sulla base dei prezziari DEI, Assisital o Regione Calabria, ma da prima verifica degli stessi pare che solo il prezzario DEI contempli gli apparecchi di illuminazione a LED. Da indagini di mercato, i prezzi medi di acquisto dei corpi illuminanti a led sono di circa 200-250 euro mentre i prezzi medi indicati dal prezzario DEI sono di circa 700 Euro. Si evince una notevole differenza di prezzo, anche considerando i costi di installazione, gli imprevisti, gli utili di impresa ed i margini per i ribassi d'asta. Si può in questo caso derogare dal limite del 10% per i nuovi prezzi giustificando con opportuna analisi prezzi la redazione di uno specifico prezzo per i corpi illuminanti?

Sono in corso di approvazione alcune modifiche all'Avviso, già pubblicate sul sito Calabria Europa al quale si rimanda. Nel caso specifico, le modifiche prevedono che ".... i prezzi unitari contenuti nei listini indicati ai punti 4.10 e 14.9 (DEI; ASSISTAL, ultimo prezzario regionale) dovranno intendersi quali prezzi massimi. In tal senso le voci contenute nei predetti listini possono essere impiegate per la redazione dei progetti per la sola parte descrittiva dando facoltà al progettista di utilizzare prezzi inferiori (in accordo con i reali valori di mercato) a quelli riportati nel prezzario utilizzato.

Tali voci, già incluse nei predetti listini, non sono da considerarsi "nuovi prezzi" e, pertanto, non incidono nel limite massimo del 10 % indicato ai punti 4.10 e 14.9 dell'Avviso."

- 16) Le ESCo devono volturare a loro favore le forniture di Energia Elettrica solo per il 70% degli impianti o di tutte le utenze su cui si interviene con i lavori in progetto?

NO. Nel caso in cui il contratto di rendimento energetico (EPC) preveda anche la fornitura di energia elettrica, la ESCo dovrà volturare tutte le forniture di energia elettrica oggetto dell'appalto.

- 17) si chiede un chiarimento relativo al punto 14.9 dell'avviso. I prezzi unitari da utilizzare per la redazione dei progetti sono quelli minimi rilevabili dalla comparazione dei listini di riferimento DEI ASSISTAL ed Ultimo Prezzario regionale. Nei casi eccezionali in cui si renda necessario ricorrere espressamente a particolari componenti non previsti né dai listini di riferimento di cui sopra, anche per voci analoghe o comparabili, né dai listini dei produttori/importatori di componenti (ad esempio elementi di arredo forgiati da artigiani locali), potrà farsi ricorso a "nuovi prezzi" determinati sulla base di una specifica analisi prezzi. Il costo complessivo correlato a "nuovi prezzi" non potrà comunque eccedere il 10 % dei costi riportati nel computo metrico di progetto. Nel caso in cui il prezzo non è individuabile dai tre prezzari di riferimento, sembrerebbe che sia possibile utilizzare listini dei produttori/importatori. Non è chiaro se in tale evenienza, le voci di listino del produttore/importatore siano da considerarsi come nuovi prezzi, e quindi con il limite del 10% dei costi riportati nel computo metrico di progetto;

Sono in corso di approvazione alcune modifiche all'Avviso. Le modifiche prevedono l'eliminazione dei listini dei produttori/importatori ed il ricorso diretto a "nuovi prezzi". Relativamente al limite del 10% si rimanda ai chiarimenti forniti con FAQ n. 4 e 15).

- 18) L'articolo 15, comma 1, chiede che gli interventi "siano inseriti nell'ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all'interno dei Piani Urbani di Azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra". Le spese relative all'aggiornamento del piano di azione e le spese relative alla redazione di un audit energetico, condotto sul progetto esecutivo, necessarie per soddisfare il suddetto articolo 15, sono da considerarsi spese ammissibili?

Le sole spese ammissibili sono quelle relative all'audit energetico in quanto strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento. Le spese relative all'aggiornamento del piano di azione non sono ammissibili a finanziamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 14.10 (4.11 per la linea d'intervento 1) "Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Il pagamento di tali spese non deve essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo".

- 19) Al fine di elaborare il progetto per partecipare al bando come prima linea di intervento si fa riferimento a Comuni che alla data di presentazione della domanda abbiano già affidato il servizio integrato di conduzione..... Si intende che hanno contratto di fornitura di energia con Consip o che abbiano affidato il servizio a società esterne quali ESCO? Nel caso in cui

il comune si occupa della gestione del servizio mediante ufficio tecnico il progetto da presentare rientra nella seconda linea?

Nella prima linea rientrano i contratti già affidati attraverso convenzioni Consip oppure con procedure di gara che prevedevano l'appalto di lavori e servizi (servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti), anche a società differenti da ESCo.

Nel caso in cui il comune si occupa della gestione del servizio si ricade nell'ambito della seconda linea di intervento. Alla pagina 5 dell'allegato D del formulario di progetto per la linea 2, vi è il quadro economico:

A: IMPORTO LAVORI di efficientamento energetico (comprensivo di oneri per la sicurezza)

B: IVA SU LAVORI di efficientamento energetico

C: SOMME A DISPOSIZIONE (eccetto IVA su lavori) inerenti i soli lavori di efficientamento energetico

D: A+B+C : TOTALE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CONTRIBUTO RICHIESTO rispetto al "TOTALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"³

A questo punto vi è una postilla (una nota 3) che definisce il 30% del TOTALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

La mia domanda è: il 30% del totale dei lavori di efficientamento energetico si riferisce al numero che associo alla lettera A?? oppure al numero che associo alla lettera D??

Vi è un errore sul modello di formulario. Il riferimento corretto è al TOTALE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO riportato alla lettera D). Il formulario verrà corretto.

- 20) Si chiede di sapere se nel caso di cofinanziamento da parte del comune, lo stesso possa avvenire tramite FTT (finanziamento tramite terzi) o le somme debbano essere da subito a carico diretto dei Comuni

L'Avviso non esclude tale opzione. La condizione fondamentale è il rispetto del d.lgs 50/2016 e s.m.i., del d.lgs n. 115/2008, della direttiva 2012/27/UE e di tutta la normativa nazionale comunitaria di riferimento.

L'Amministrazione comunale dovrà garantire la rendicontazione di TUTTE le spese sostenute (100% del valore dell'intervento) conformemente a quanto indicato nell'Avviso e nella Convenzione stipulata tra Amministrazione regionale e comune.